

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente dei deputati il 21 aprile  
1999 in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge*

**d'iniziativa dei deputati ANEDDA, NERI, FRAGALÀ, MARINO  
e SIMEONE**

*(V. Stampato Camera n. 850)*

*e del disegno di legge*

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

**(FLICK)**

*(V. Stampato Camera n. 2774)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 aprile 1999*

—————  
**Disposizioni in materia di indagini difensive**  
—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia».

### Art. 2.

1. All'articolo 197, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè coloro che hanno formato la documentazione dell'esame previsto dall'articolo 391-ter.».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 207-bis. - (*Divieto di assumere informazioni dal testimone*). - 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona indicata come testimone nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 1, o nella lista prevista dall'articolo 468. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo».

## Art. 4.

1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1-*ter*. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».

## Art. 5.

1. All'articolo 292, comma 2-*ter*, del codice di procedura penale, le parole: «all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 327-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*quinquies*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 391-*octies*, 391-*nonies*, 391-*decies* e 391-*undecies*».

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 327-*bis*. - (*Attività investigativa del difensore*). - 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità

stabilite nel titolo VI-*bis* del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici».

#### Art. 7.

1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia».

2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nell'ultimo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127».

#### Art. 8.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-*bis*.

#### INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Art. 391-*bis*. - (*Assunzione di informazioni nell'attività investigativa del difensore*).

– 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c*) e *d*), per assumere informazioni il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

Art. 391-*ter*. - (*Documentazione delle attività investigative del difensore*). – 1. Il difensore o il sostituto possono sottoporre ad esame le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa ovvero chiedere loro una dichiarazione scritta, previo avviso alle medesime:

*a*) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

*b*) della facoltà di non rispondere e di non rilasciare la dichiarazione, con avvertimento che in tal caso può essere disposta dal giudice l'audizione prevista dal comma 7;

*c*) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, e della conseguente facoltà di non rispondere;

*d*) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero;

*e*) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa o reticente dichiarazione.

2. Per conferire con una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore.

3. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore, dal sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date o comunque sull'attività investigativa svolta.

4. Le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

5. Per assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

6. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

7. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *b*) del comma 1, il giudice, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato.

8. Il difensore o il sostituto, nel corso dell'attività investigativa, interrompono l'esame della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta alle indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

9. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 1;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

10. La dichiarazione è allegata alla relazione.

11. Le dichiarazioni delle persone che forniscono informazioni possono essere documentate anche mediante trascrizione, verbalizzazione, registrazione con mezzi meccanici, fonografici o audiovisivi.

Art. 391-*quater*. - (*Audizione delle persone sentite dalle parti*). - 1. Ai fini della decisione da adottare, il giudice può disporre, anche di ufficio, l'audizione delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni prodotte dalle parti, ordinandone la citazione e dandone avviso.

2. Nei procedimenti di riesame previsti dagli articoli 309 e 324, quando è disposta l'audizione ai sensi del comma 1, il giudice può prorogare di dieci giorni il termine entro cui deve intervenire la decisione. La proroga è disposta con ordinanza.

3. Alle dichiarazioni assunte a norma del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 391-*ter*, comma 7, si applicano le disposizioni relative alle dichiarazioni previste dall'articolo 422.

Art. 391-*quinquies*. - (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto da parte della pubblica amministrazione deve essere motivato. Il giudice, a richiesta di parte, previa esecuzione degli accertamenti necessari, ordina l'esibizione dei documenti non coperti da segreto professionale o da segreto di ufficio ovvero da segreto di Stato.

Art. 391-*sexies*. - (*Potere di segretazione del pubblico ministero*). - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sè o alla polizia giudiziaria. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-*septies*. - (*Accesso ai luoghi e documentazione*). - 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-*octies*. - (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*). - 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di



chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-*nonies*. - (*Fascicolo del difensore*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è conservato presso l'ufficio del pubblico ministero, unitamente al fascicolo degli atti d'indagine.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-*decies*. - (*Attività investigativa preventiva*). - 1. L'attività investigativa pre-

vista dall'articolo 327-*bis* può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

*Art. 391-undecies. - (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).* - 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431».

#### Art. 9.

1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia».

#### Art. 10.

1. All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «comunicato al pubblico ministero» sono soppresse.

#### Art. 11.

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 430. - (*Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore*). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico

ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia».

#### Art. 12.

1. All'articolo 431, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dal difensore».

#### Art. 13.

1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «ed in quello del difensore».

#### Art. 14.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. A richiesta di parte e sentite le altre parti, il giudice ammette con ordinanza le ulteriori prove individuate dopo l'inizio del dibattimento.

4-ter. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta».

#### Art. 15.

1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pub-

blico ministero» sono inserite le seguenti:  
«, dai difensori delle parti private».

#### Art. 16.

1. Il difensore e i soggetti di cui all'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, non hanno obbligo di denunciare un reato del quale abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

#### Art. 17.

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - (*False dichiarazioni al difensore*). - Chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui all'articolo 391-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice di procedura penale, rende dichiarazioni false ovvero nelle medesime dichiarazioni tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere».

#### Art. 18.

1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 379-*bis*. (*Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito

con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva l'obbligo del segreto imposto dal pubblico ministero».

#### Art. 19.

1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: «371-bis,» sono inserite le seguenti: «371-ter,».

2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «371-bis,» sono inserite le seguenti: «371-ter,».

3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'autorità giudiziaria ovvero» sono inserite le seguenti: «alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata» e dopo le parole: «371-bis,» sono inserite le seguenti: «371-ter,».

4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «371-bis,» sono inserite le seguenti: «371-ter,»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «371-bis,» sono inserite le seguenti: «371-ter,».

#### Art. 20.

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.





